



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 835 DEL 27 luglio 2017

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Marrocchesi Massimo (Capogruppo RTP) – Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione della relazione geologica, con incluse indagini geognostiche, alla redazione della relazione geomorfologica e delle carte geotematiche e alla verifica della pericolosità sismica di base "Lavori di realizzazione depuratore comunale". Importo a base di gara euro: 15.000,00. S.A.: Comune di San Luca.

PREC 3/17/S

La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, infatti l'aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per la stazione appaltante procedere in autotutela.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 183466 del 12.12.2016 presentata da Marrocchesi Massimo (Capogruppo RTP) relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione della relazione geologica, con incluse indagini geognostiche, alla redazione della relazione geomorfologica e delle carte geotematiche e alla verifica della pericolosità sismica di base "Lavori di realizzazione depuratore comunale", indetta dal Comune di San Luca;

VISTA in particolare, la doglianza sollevata in merito alla presunta illegittima revoca dell'aggiudicazione originariamente disposta in favore della Capogruppo RTO Marrocchesi Massimo, con conseguente aggiudicazione nei confronti del RTP Procopio. Parte istante chiede se ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 207/2010 sia legittimo prevedere in un bando che la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato per l'espletamento dell'incarico, sia superiore al 20% e, se ai fini della graduatoria, qualora il ribasso offerto al tempo sia superiore al 20%, si debba procedere a considerare lo stesso pari al ribasso massimo del 20% in termini di punteggio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9.2.2017;

VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali fornisce una relazione in merito alle attività intraprese relative all'intera procedura di gara, evidenziando che per errore materiale al punto 6 dell'avviso di gara (prot. n. 8442 del 29.8.2016) è stata riportata in modo sbagliato la dicitura prevista dall'art. 266, comma 1, lettera c) del d.p.r. 207/2010. Rappresenta, altresì che nell'integrazione del verbale redatto in data 17.10.2016 è stata erroneamente interpretata la condizione inserita nell'avviso di gara in merito al ribasso da applicarsi al tempo in quanto come previsto nell'avviso le offerte possono essere superiori al 20%, mentre è stata correttamente interpretata la condizione inserita



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

nell'avviso di gara in merito al ribasso da applicarsi all'importo economico. Infine, per quanto riguarda l'elemento di valutazione "qualificazione tecnologica e informatica della struttura organizzativa del quale il professionista si avvale" la stazione appaltante specifica che si è proceduto a una verifica di quanto presentato in sede di gara dal R.T.P. geol. Procopio, procedendo a una correzione del punteggio assegnato da 6 punti a 10 punti, in quanto la Commissione aveva assegnato un punteggio inferiore a quello spettante;

VISTE le controdeduzioni inoltrate dal R.T.P. geol. Procopio con le quali rappresenta che la stazione appaltante in accoglimento parziale delle richieste avanzate nel preavviso di ricorso proposto, limitatamente all'assegnazione del punteggio relativo la qualificazione tecnologica e informatica della struttura organizzativa, ha disposto la correzione dello stesso che da 6 passa a 10, con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del suddetto R.T.P. con un punteggio complessivo pari a 74,00 con conferimento dell'incarico per un importo complessivo pari a euro 10.500,00 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'avviso per il conferimento dell'incarico professionale (prot. n. 8442 del 29.8.2016) ha previsto al punto 6 – Elementi di valutazione – tra l'altro, la seguente indicazione: «ai sensi dell'art. 266, comma 1, lettera c) del d.p.r. 207/2010 si specifica che il ribasso da applicarsi al tempo può essere superiore al venti per cento e quello da applicarsi all'importo economico non può essere superiore al trenta per cento»;

TENUTO CONTO che il citato art. 266 del d.p.r. 207/2010 risulta essere stato abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 50/2016, è del tutto evidente che la formulazione della suddetta clausola, peraltro di tenore opposto al contenuto della disposizione in questione, possa intendersi quale refuso nella redazione dell'avviso di gara;

CONSIDERATO altresì quanto affermato dall'Autorità, con Linee guida n. 1- Servizi di ingegneria e architettura - delibera 973 del 14 settembre 2016, laddove al punto 1.3 "Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro" ha avuto modo di precisare che «gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa»;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, appare che la Commissione di gara abbia comunque operato coerentemente alle indicazioni contenute nell'avviso di gara del 29.8.2016, riconoscendo l'errore contenuto nell'avviso mediante il richiamo alla norma abrogata e, conseguentemente abbia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

considerato validi i punteggi assegnati circa la valutazione sui tempi (verbale di gara del 22.9.2016) nonché quelli relativi alla valutazione economica (verbale di gara del 17.10.2016),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante risulta conforme al quadro normativo di riferimento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017

Il segretario Maria Esposito